ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 7 DICEMBRE 1984 [1]

NTN Toyo Bearing Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee

Causa 240/84 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Offerta della cauzione — Presupposto insufficiente
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; Regolamento di procedura, artt. 83, § 2 e 86, § 2)

L'art. 86, § 2 del regolamento di procedura, il quale contempla la possibilità che l'esecuzione di un'ordinanza provvisoria sia subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze, non dispensa il richiedente della sospensione della esecuzione di un atto dall'osservanza di quanto dispone l'art. 83, § 2 del regolamento di procedura.

Nella causa 240/84 R

NTN Toyo Bearing Co. Ltd, con sede in Osaka, 3-17, 1 Chome Kyomachibari, Nishi-Ki, agente sia per proprio conto sia per conto delle sue filiali e società affiliate NTN Wälzlager (Europa) GmbH, con sede in Erkrath, NTN-France SA, con sede in Schweighouse-sur-Moder, e NTN Bearings-GKN Ltd, con sede in Burntwood, Walsall, con l'avv. Malte Sprenger, del foro di Düsseldorf, e col prof. Werner von Simson, docente di diritto presso l'università di Friburgo in Brisgovia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Claude Penning, 43, avenue du Dix-Septembre,

richiedente,

1 — Lingua processuale: l'inglese.

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dai suoi agenti M. Peeters e E. Stein, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti,

resistente,

e

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo agente J. Temple Lang, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

interveniente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto in data 9 novembre 1984, la NTN presentava una domanda di provvedimenti urgenti onde ottenere la sospensione dell'applicazione degli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1), sino alla pronunzia della sentenza definitiva nella causa NTN contro Consiglio (causa 240/84).

2 Questa domanda, pervenuta alla cancelleria della Corte il 15 novembre 1984, è presentata a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura.

3 La richiedente fa riferimento al ricorso diretto all'annullamento degli art. 1 e 2 del precitato regolamento n. 2089/84 da essa depositato nella cancelleria della Corte il 1° ottobre 1984.

4 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

5 A questo proposito, la richiedente ha solamente dichiarato che il pagamento immediato dei dazi antidumping le comporterebbe oneri finanziari che sarebbero inutili in caso di accoglimento del suo ricorso principale. Essa sostiene che gli interessi della Comunità sarebbero pienamente tutelati dalle garanzie fornite relativamente all'esecuzione dei suoi obblighi sino a concorrenza degli importi di cui essa è debitrice in applicazione degli artt. 1 e 2 del precitato regolamento. Essa ha fatto riferimento inoltre all'ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 1977 nella causa 113/77 R e 113/77 R Int. NTN Toyo Bearing Co. Ltd contro Consiglio (Racc. pag. 1721), dichiarando di aver depositato somme a garanzia dell'importo del dazio antidumping e che tali depositi sarebbero stati mantenuti sino alla pronunzia della sentenza.

6 Va precisato che il disposto dell'art. 86, § 2, del regolamento di procedura, relativo alla possibilità di subordinare l'esecuzione di una ordinanza interlocutoria alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze, non dispensano chi richiede la sospensione dell'esecuzione di un atto dall'osservanza delle prescrizioni del precitato art. 83, § 2, del regolamento di procedura.

7 Orbene, la richiedente non ha chiaramente soddisfatto in alcun modo alle condizioni stabilite da quest'ultima norma, in quanto la sua domanda non specifica né i motivi di urgenza, né gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano la sospensione dell'esecuzione del precitato regolamento del Consiglio. Tale domanda va dunque dichiarata irricevibile.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

Lussemburgo, 7 dicembre 1984.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart